



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile  
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la  
seguinte

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 791/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto:  
opposizione a decreto ingiuntivo - RAPPORTI SOCIETARI

**TRA**

**SOCIETA' DI PROGETTO NUOVO CIMITERO DI ORTA DI  
ATELLA SRL**, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Formicola, come da  
procura in atti;

OPPONENTE

**E**

**RUBANO MARIANO**, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Iacobelli,  
come da procura in atti;

OPPOSTO

**CONCLUSIONI**

Quelle di cui al verbale di udienza del 20/7/2023, ove le parti costituite hanno  
concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni  
ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle  
avverse.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 21/2/2022 la Società di Progetto  
Nuovo Cimitero Orta di Atella s.r.l. faceva opposizione al decreto ingiuntivo  
n.115/2022 notificatole da Rubano Mariano per la somma di €.20.000,00 oltre  
accessori, a titolo di compenso a saldo per l'attività svolta di amministratore  
unico della predetta società nel periodo da luglio 2014 a febbraio 2016, ed in  
virtù della fattura n.1/2020. L'opponente deduceva a motivi il difetto di  
giurisdizione del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale previsto  
dall'art. 36 dello Statuto, nonché il difetto di competenza del Tribunale  
ordinario di Benevento in favore del Tribunale delle imprese di Napoli.  
L'opponente, inoltre, eccepiva l'infondatezza nel merito della pretesa fatta  
valere dal Rubano Mariano, per prescrizione oltre che per insufficienza della  
prova delle prestazioni svolte e al quantum dovuto. sia in merito all'an della  
pretesa stessa. Su tali premesse la Società Di Progetto Nuovo Cimitero Orta





di Atella s.r.l. chiedeva: 1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 36 dell'atto costitutivo/statuto della società opponente; 2) sempre in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Benevento adito in favore del Tribunale delle Imprese di Napoli tenuto conto che oggetto della pretesa è il compenso dell'Amministratore; 3) sempre in via pregiudiziale ma gradata, sospendere il presente procedimento e fissare un termine entro cui avviare un procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 3 comma 6 ter del D.L. 6/2020; 4) nel merito, previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n.115/2022 del 02/02/2022 emesso dal Tribunale di Benevento, con vittoria di spese e onorari del giudizio.

Si costituiva in giudizio Rubano Mariano, il quale impugnava l'atto di opposizione e ne chiedeva il rigetto con tutte le conseguenze di legge.

Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., richiesti dalla difesa dell'opposto, depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate le richiesta di prova orale, il giudice fissava l'udienza del 27/04/2023 per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c. Con istanza depositata il 02/05/2023 la difesa della Società di Progetto Nuovo Cimitero Orta di Atella, chiedeva la parziale revoca dell'ordinanza del 28/04/2023 e, in applicazione dell'art. 281 *quinquies* c.p.c., chiedeva che il giudice disponesse lo scambio delle sole comparse conclusionali, fissando l'udienza per la discussione orale. Il Giudice, con provvedimento del 04/05/2023, revocava parzialmente la propria precedente ordinanza e riservava la causa in decisione ex art. 281 *quinquies* c.p.c., assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e fissando l'udienza del 20/07/2023 per la discussione orale. All'esito della discussione orale, riservava la causa in decisione.

L'opposizione è fondata e merita accoglimento riguardo all'incompetenza del giudice ordinario per la chiara previsione della clausola compromissoria di cui all'art. 36 dell'atto costitutivo e relativo statuto societario, sicuramente applicabile alla controversia de quo, atteso che il Rubano Mariano è stato socio fondatore e amministratore della società opponente.





Invero la clausola arbitrale è valida ed efficace e prevede dettagliatamente il percorso arbitrale da svolgere per addivenire ad una definizione della controversia senza il ricorso all'autorità giurisdizionale statale. E' vero che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del Giudice Ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, visto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte e stante la non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza, ma, nel caso di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può eccepire la competenza arbitrale, con conseguente incompetenza a decidere del Giudice ordinario, il quale, rilevata l'esistenza di una valida clausola compromissoria, non può che rimettere la controversia al giudizio del previsto Collegio Arbitrale.

Il decreto ingiuntivo è stato dunque emesso da un giudice incompetente, per essere la controversia affidata alla competenza del collegio arbitrale, per cui va revocato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate (studio, introduzione, trattazione, decisionale).

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'eccezione di improponibilità della domanda davanti al giudice ordinario e per l'effetto dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo opposto, in quanto la controversia è di competenza del collegio arbitrale da costituire ai sensi dell'art. 36 dell'atto costitutivo/statuto societario
- 2) Condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.

Così deciso in data 2/8/2023

Il Giudice  
Dott. Flavio Cusani

